

Studio Tecnico
PROGETTO AMBIENTE di

Stefano Geom. Pierazzini

Via A. Ponchielli n°8 – 24027 Nembro BG


Tel: 035.4127037 Fax: 035.4127549

E-mail: info@studioprogettoambiente.com

Pec: stefano.pierazzini@geopec.it

Collaboratori: Stefano Geom. Brissoni

Andrea Geom. Siperioni



COMUNE DI VILLA DI SERIO

PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

(ai sensi art. 6 R.R. 9 Novembre 2004 n° 6)



NORME TECNICHE di ATTUAZIONE (Allegato)

| | | |
|--------------------|----------|-------------------|
| Approvato A.T.S. | N° _____ | Del ___/___/_____ |
| Approvato A.R.P.A. | N° _____ | Del ___/___/_____ |
| Adottato D.C.C. | N° _____ | Del ___/___/_____ |
| Approvato D.C.C. | N° _____ | Del ___/___/_____ |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|
| COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG) | Piano Regolatore Cimiteriale -- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato) -- | Rev. | 00 |
| | | Data: | 01/10/20 |
| | | Pag 2 | |

INDICE

| | |
|--|----------|
| 1. CARATTERISTICHE E DIMENSIONI DELLE AREE IN CONCESSIONE | 3 |
| 1.1. Tombe in campi comuni ad inumazione..... | 3 |
| 1.2. Tombe manufatto..... | 4 |
| 1.3. Cappelle di famiglia..... | 6 |
| 2. DOCUMENTI IMPORTANTI PER LE ATTIVITA' FUNEBRI E CIMITERIALI | 7 |
| Allegati della Delibera Giunta Regionale VII 20278 del 21.01.2005: | 7 |
| Allegato 1 – Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri..... | All. 01 |
| Allegato 2 – Modulo per il trasporto di salma..... | All. 02 |
| Allegato 3 – Modulo per l'accertamento di morte..... | All. 03 |
| Allegato 4 – Modulo di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere..... | All. 04 |
| Allegato 5 – Modulo per la dispersione delle ceneri..... | All. 05 |
| Allegato 6 – Modulo per l'affidamento delle ceneri..... | All. 06 |
| Allegato 7 – Modulo di libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre..... | All. 07 |
| Allegato 8 – Modulo di autorizzazione al trasporto e al seppellimento di animale d'affezione | All. 08 |
| Allegato 9 – Precauzioni igienico sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie Infettive..... | All. 09 |
| 3. INDICAZIONI EMERGENZIALI CONNESSE AD EPIDEMIA COVID-19 | |
| Circolare del Ministero della salute n. 15280 del 02/05/2020 e circ. n. 18457 del 28/05/2020 | |
| Allegato – Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione..... | All. 10 |

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|
| COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG) | Piano Regolatore Cimiteriale -- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato) -- | Rev. | 00 |
| | | Data: | 01/10/20 |
| | | Pag 3 | |

1. Caratteristiche e Dimensioni delle Aree in Concessione

1.1 Tombe in Campi Comuni ad Inumazione:

Secondo quanto esposto all'interno delle *Relazioni di Piano* di ogni singolo cimitero e precisamente all'interno del Capitolo "2.1.1 Campi Comuni ad Inumazione" non sono stati rilevati campi comuni ma solo campi per inumazioni private a concessione. E' stato dunque previsto un campo comune (campo C10) dedicato a sepolture comuni.

Per quanto riguarda la nuova organizzazione e disposizione delle tombe nei campi comuni e nei campi a concessione si rimanda alla relazione di piano.

Si è deciso di adottare dei caratteri dimensionali "standard" così da conferire ai campi ordine e la possibilità di rispettare gli indici dimensionali normativi avendo la possibilità in ogni momento di verificare la disponibilità residua dei posti salma. Le differenti tipologie sono di seguito esposte:

Campi Comuni per adulti

Saranno queste le zone ove verranno ubicate le tombe a sepoltura individuale con concessione pari a 20 anni. Queste avranno dimensioni in pianta pari a 2,20 m x 0,80 m e il fondo delle fosse distano uno dall'altro almeno 30 centimetri. Ciascuna fossa di inumazione deve essere scavata a 2,00 metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie. Le fosse hanno una profondità compresa tra 1,50 e 2,00 metri.

Campi Bambini

In queste zone verranno ubicate le salme dei bambini. Le tombe avranno dimensioni in pianta pari a 0,70 m x 0,50 m e il fondo delle fosse distano uno dall'altro almeno 50 centimetri. Le fosse hanno una profondità compresa tra 1,00 e 1,50 metri.

1.2 Tombe Manufatto lungo i viali per tumulazioni:

Secondo quanto esposto all'interno delle *Relazioni di Piano* di ogni singolo cimitero e precisamente all'interno del Capitolo "2.1.2 Campi per Tombe Manufatto lungo i viali per tumulazioni" vista la situazione all'anno di rilevamento si è deciso di riorganizzare la gestione delle sepolture.

Per quanto riguarda la nuova organizzazione e disposizione si rimanda alla relazione di piano.

Le varie strutture avranno tra di loro le distanze minime da normativa.

Si è deciso di adottare dei caratteri dimensionali "standard" così da conferire ai campi ordine e la possibilità di rispettare gli indici dimensionali normativi avendo la possibilità in ogni momento di verificare la disponibilità residua dei posti salma. Le differenti tipologie sono di seguito esposte:

| Posti N. | Altezza cm | Dimensioni cm |
|----------|------------|---------------|
| 2 | 190 | |
| 3 | 270 | |
| 4 | 350 | |
| 5 | 430 | |

Fig. 01 – Tomba a Disposizione Laterale

| Posti N. | Altezza cm | Dimensioni cm |
|----------|------------|---------------|
| 4 | 190 | |
| 6 | 270 | |
| 8 | 350 | |
| 10 | 430 | |

Fig. 02 – Tomba a Disposizione Centrale

L'utilizzo delle aree per ogni singola sepoltura dovrà essere effettuato progressivamente secondo la numerazione indicata nelle planimetrie di progetto così da occupare passo dopo passo i differenti campi e permettere rispettivamente di liberare gli stessi dalle tombe attualmente scadute.

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|
| COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG) | Piano Regolatore Cimiteriale -- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato) -- | Rev. | 00 |
| | | Data: | 01/10/20 |
| | | Pag 6 | |

1.3 Cappelle di Famiglia:

Data la diversità di architettura delle cappelle esistenti nei cimiteri non si elencano delle linee guida di progetto, si impone però di non distaccarsi troppo dall'architettura generale del cimitero in esame e delle cappelle esistenti mantenendo una superficie in pianta di progetto non superiore a 20 mq.

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|
| COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG) | Piano Regolatore Cimiteriale -- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato) -- | Rev. | 00 |
| | | Data: | 01/10/20 |
| | | Pag 7 | |

2. Documenti importanti per le attività funebri e cimiteriali

Allegati della Delibera Giunta Regionale VII 20278 del 21.01.2005

Vengono di seguito riportati dei modelli di rilevante importanza in materia di attività funebri e cimiteriali quali:

- Allegato 1 - Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri;
- Allegato 2 - Modulo per il trasporto di salma;
- Allegato 3 - Modulo per l'accertamento di morte;
- Allegato 4 - Modello di verbale di chiusura feretro per trasporto di cadavere;
- Allegato 5 - Modulo per la dispersione delle ceneri;
- Allegato 6 - Modulo per l'affidamento delle ceneri;
- Allegato 7 - Modello di libretto di idoneità dell'automezzo adibito al trasporto funebre;
- Allegato 8 - Modulo di autorizzazione al trasporto e al seppellimento di animale d'affezione;

| | | | |
|----------------------------------|---|-------|----------|
| COMUNE DI VILLA DI SERIO (BG) | Piano Regolatore Cimiteriale -- Norme Tecniche di Attuazione (Allegato) -- | Rev. | 00 |
| | | Data: | 01/10/20 |
| | | Pag 8 | |

3. Indicazioni Emergenziali Connesse ad Epidemia COVID-19

Circolare del Ministero della salute n. 15280 del 02/05/2020 e Circolare n. 18457 del 28/05/2020

Vengono di seguito riportate le due circolari.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA
Ufficio 4

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DL TURISMO
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA ISPETTORATO
GENERALE DELLA SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE,
ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

ASSESSORATI ALLA SANITA' REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITA' PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITA'
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

INAIL
P.le Pastore 6, 00144 Roma

UTILITALIA – SEFIT
Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma
utilitalia@pec.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI
PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI FARMACISTI ITALIANI
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI TSRM E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE
ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI SACCO
MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA DELLA SALUTE – NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE – IRCCS “LAZZARO SPALLANZANI”

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO (CIRM)
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA POVERTA’(INMP)
ROMA

CONFARTIGIANATO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

ENTE NAZIONALE PER L’AVIAZIONE CIVILE - ENAC
protocollo@pec.enac.gov.it

TRENITALIA
ufficiogruppi@trenitalia.it

ITALO - Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA
Viale del Policlinico 149/b – 00161 Roma

REGIONE VENETO – ASSESSORATO ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE PREVENZIONE COORDINAMENTO INTERREGIONALE DELLA PREVENZIONE
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
ROMA

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione

(Revisione post DPCM 26 aprile 2020)

La presente Circolare sostituisce integralmente quella, avente medesimo oggetto, dello scorso 8 aprile 2020 (prot. n. 12302); essa prende in considerazione anche le disposizioni del DPCM 26 aprile 2020 che dal 4 maggio p.v., data di entrata in vigore di tale decreto, producono effetti sul settore funerario.

Le indicazioni qui fornite hanno come obiettivo la individuazione di procedure adeguate per il settore funebre, cimiteriale, della cremazione in fase emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19, valide per l’intero territorio nazionale

Talune regioni sono già intervenute con proprie norme di dettaglio e/o con circolari.

Si ritiene peraltro opportuno uniformare il comportamento sull’intero territorio nazionale, anche al fine di ridurre le possibilità di trasmissione del contagio tra aree diverse.

Linee direttrici del presente documento sono:

- identificare i percorsi di maggior tutela dei defunti dal luogo di decesso al luogo di sepoltura o cremazione, nonché le cautele da adottare per il personale interessato al trasporto funebre ed attività funebre
- limitare al massimo, regolamentandole, le occasioni di “assembramento” per la ritualità dell’addio
- potenziare le strutture necroscopiche ricettive di defunti, in relazione ai prevedibili aumenti di mortalità connessi all’evento epidemico, nonché i servizi di sepoltura e di cremazione

Allo stato attuale le norme applicabili a livello statale sono contenute principalmente nel regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Si applicano altresì le previsioni delle “Linee guida per la prevenzione del rischio biologico nel settore dei servizi necroscopici, autoptici e delle pompe funebri” approvate dalla Conferenza Stato Regioni e PP. AA. in data 09/11/2017 (di seguito “linee guida”) e le disposizioni

contenute nel Titolo X “Esposizione ad agenti biologici” e Titolo X-bis: “Protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario” del d.lgs. n. 81/2008.

A. Natura e durata delle indicazioni emergenziali

Il presente documento è connesso con la situazione emergenziale determinata dall’epidemia di COVID-19. Esso individua le procedure da adottare nel settore funebre, cimiteriale, della cremazione, valide per l’intero territorio nazionale, e da applicare con gradualità, in funzione del livello di mortalità delle singole province interessate e delle dotazioni di strutture cimiteriali e di cremazione presenti, tenendo conto altresì dell’evoluzione epidemiologica in corso.

1. Le indicazioni e le cautele stabilite dal presente documento vanno applicate fino a un mese dopo il termine della fase emergenziale, come stabilita dai provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri.
2. Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite.
3. In tutti i casi di morte nei quali si possa individuare che la persona defunta sia stata affetta da COVID-19 si applicano le cautele specifiche per defunti già adottate in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).
4. Nei casi di morte nei quali non si possa escludere con certezza che la persona fosse affetto da COVID-19, per il principio di precauzione, si adottano le stesse cautele previste in presenza di sospetta o accertata patologia da microrganismi di gruppo 3 o prioni (v. lettera B).

B. Precauzioni da adottare in via generalizzata per tutti i defunti per i quali non si possa escludere la contrazione in vita di Covid-19

Premesso che con il decesso cessano le funzioni vitali e si riduce nettamente il pericolo di contagio (infatti la trasmissione del virus è prevalentemente per droplets e per contatto) e che il paziente deceduto, a respirazione e motilità cessate, non è fonte di dispersione del virus nell’ambiente, è tuttavia utile osservare le seguenti precauzioni:

1. la manipolazione del defunto antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare il contagio tramite droplets, aerosol o contatto con superfici nonché fluidi e materiali biologici infetti.
2. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà, nel rispetto delle disposizioni normative, delle ordinanze e dei protocolli operativi emanati dalle Autorità sanitarie, dispositivi di protezione individuale appropriati, secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni, tenendo conto delle indicazioni fornite per gli operatori sanitari - per procedure con analogo livello di rischio - con circolari del Ministero della salute, da ultimo in data 22/2/2020, 17/3/2020 e 29/3/2020 Per questa attività, pertanto, si raccomanda agli operatori addetti, oltre al rispetto di tutte le misure igieniche previste per la popolazione generale, l’utilizzo di adeguati Dispositivi di Protezione Individuale: mascherina chirurgica, occhiali protettivi (oppure mascherina con visiera), camice monouso idrorepellente, guanti spessi e scarpe da lavoro chiuse. Oltre ad essere garantita un’adeguata aerazione dei locali, al termine delle attività, dovrà essere eseguita un’accurata pulizia con disinfezione delle superfici e degli ambienti adibiti alle attività (cfr. punto 4 delle Linee guida).
3. Prima dell’arrivo del personale incaricato del trasporto funebre, il personale sanitario deve provvedere all’isolamento del defunto all’interno di un sacco impermeabile sigillato e disinfettato esternamente per ridurre al minimo le occasioni di contagio durante le operazioni di incassamento. In caso di decesso al di fuori delle strutture sanitarie, il personale incaricato del trasporto funebre, laddove il defunto non sia già isolato all’interno di sacco impermeabile sigillato, disinfettato, provvede all’incassamento riducendo al minimo le occasioni di contatto, avvolgendo il defunto in un lenzuolo imbevuto di disinfettante.
4. Sono vietati la vestizione del defunto, la sua tanatocosmesi, come qualsiasi trattamento di imbalsamazione o conservativo comunque denominato, o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba e di tamponamento.
5. Dopo l’incassamento il feretro, confezionato diversamente in funzione della destinazione, è chiuso e sottoposto a disinfezione esterna sia superiormente, sia lateralmente che inferiormente.
6. Il feretro e il suo confezionamento dovranno avere le caratteristiche stabilite dall’Allegato 1.
7. Le cerimonie funebri sono consentite, purché svolte nei termini previsti dal DPCM del 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1.

C. Esami autoptici e riscontri diagnostici

1. Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio.
2. L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.
3. In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l'assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all'esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l'aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all'impiego dei DPI, l'anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.
4. È obbligatorio l'impiego di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (FFP2 o superiori) associati a dispositivi di protezione di occhi e mucose (visiera o schermo facciale).
5. Si deve evitare l'effettuazione di procedure e l'utilizzo di strumentario che possono determinare la formazione di aerosol.
6. Deve essere evitata l'irrigazione delle cavità corporee; il lavaggio di tessuti ed organi deve essere eseguito utilizzando acqua fredda a bassa pressione, fatta defluire a distanza ravvicinata in modo da evitare la formazione di aerosol; i fluidi corporei devono essere raccolti per mezzo di materiale assorbente, immesso nelle cavità corporee.
7. Campioni di tessuti ed organi, prelevati per esami istologici, debbono essere immediatamente fissati con soluzione di Zenker, formalina al 10% o glutaraldeide per la microscopia elettronica.
8. Al termine dell'autopsia o del riscontro diagnostico, la sala settoria deve essere accuratamente lavata con soluzione di ipoclorito di sodio o di fenolo.
9. Sono da evitare le manipolazioni non necessarie, così come qualsiasi contatto con la salma da parte di parenti, conviventi o altre persone diverse da quelle incaricate delle operazioni necessarie e indicate dal presente documento.
10. Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E.

D. Riduzione dei tempi di osservazione e per eseguire il trasporto funebre in cimitero o crematorio

1. Il primo medico intervenuto, se il decesso avviene all'esterno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, in attuazione del principio di precauzione, sospende ogni intervento sul defunto, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio. Allerta tempestivamente la struttura territoriale competente per l'intervento del medico necroscopo che detta le cautele da osservare. L'allerta è immediata per via vocale e seguita da comunicazione scritta o per via telematica a mezzo PEC;
2. in caso di decesso sulla pubblica via, in luogo pubblico, o comunque in luoghi diversi da abitazione, strutture di ricovero e cura, RSA e similari, gli operatori intervenuti sono tenuti ad osservare in ogni caso le precauzioni di massima cautela, per il principio di precauzione, comportandosi come se la persona defunta possa essere portatore asintomatico di COVID-19;
3. se il decesso avviene all'interno di strutture sanitarie accreditate o di ricovero e cura, il personale sanitario, attenendosi alle istruzioni puntuali della Direzione sanitaria, allontana i presenti e li informa delle procedure da seguire per ridurre il rischio di contagio;
4. in caso di decesso presso struttura sanitaria le direzioni di presidio riducono il periodo di osservazione della salma ricorrendo all'accertamento strumentale della morte, ai sensi del D.M. Salute 11 aprile 2008;
5. in caso di decesso al di fuori di strutture sanitarie, i medici necroscopi, constatata la morte mediante visita necroscopica, riducono il periodo di osservazione al tempo dell'esecuzione della loro visita e consentono il più rapido incassamento del cadavere e il successivo trasporto funebre;
6. luoghi consentiti di destinazione intermedia dei feretri, in caso di difficoltà ricettive di cimiteri e crematori della zona, sono case funerarie o strutture per il commiato, chiese o strutture speciali di sosta a ciò destinate;
7. luoghi di destinazione finale dei feretri sono il cimitero in cui ha diritto di essere sepolto il defunto, un crematorio disponibile per la cremazione;

8. in assenza di volere degli aventi titolo per il trasporto funebre e la successiva sepoltura o cremazione, decorse al massimo 48 ore dal decesso, la Prefettura può disporre d'ufficio il trasporto funebre, fatta salva una tempistica inferiore disposta dal sindaco (v. OCDPC n.655 del 25 marzo 2020);
9. tutti i defunti di cui al precedente punto 2) sono obbligatoriamente trasportati al Servizio mortuario della struttura sanitaria territoriale di riferimento o all'obitorio, secondo le indicazioni ricevute dall'Autorità intervenuta, sia essa giudiziaria, di polizia giudiziaria, o sanitaria.

E. Conferimento al cimitero

1. Onde evitare sovraffollamento anche dei soli addetti, stante il divieto di svolgimento di riti funebri, bisognerebbe prevedere che l'arrivo di trasporti funebri sia in cimitero che al crematorio debba essere sfalsato come orari da parte dei rispettivi gestori, con l'obiettivo di minimizzare l'assembramento di persone, derivante da diverse sepolture o cremazioni.

F. Potenziamento e ottimizzazione in fase emergenziale della rete di crematori sul territorio nazionale

1. In ogni crematorio prioritariamente vanno cremati i feretri conseguenti a funerali svolti nel bacino di riferimento stabilito dalla pianificazione regionale. In mancanza di pianificazione regionale il bacino di riferimento di ciascun crematorio è il territorio provinciale.
2. L'esecuzione di altre cremazioni di cadaveri provenienti dall'esterno della provincia, nonché di resti mortali, parti anatomiche, ossa, sono eseguite una volta garantita la prioritaria cremazione dei feretri di cui al paragrafo che precede.
3. Gli organismi competenti possono valutare il rilascio di deroghe ad autorizzazioni precedentemente fornite ove si ritenga necessario che gli impianti di cremazione, operino per l'intero arco della giornata, senza interruzione (H24), e anche in giorni prefestivi e festivi.
4. In caso di fermo impianto di crematorio con due o più forni per motivi di manutenzione, è necessario, qualora tecnicamente possibile, che almeno uno dei forni sia sempre in funzione per garantire la operatività del crematorio.
5. In caso di fermo impianto per motivi di manutenzione è necessario che i gestori dei crematori vicini siano informati preventivamente di tale sosta, in maniera da sfalsare i fermi impianto tra crematori di area e continuare a garantire una quantità minimale di servizi offerti.
6. Per favorire l'aumento di potenzialità di ciascun impianto e fermo restando il rispetto di tutte le norme di igiene, sicurezza e ambientali, sono consentite soluzioni tecniche per ciascuna cremazione che abbrevino i tempi di esecuzione accelerando l'ignizione del feretro. È altresì da favorire nella cremazione l'uso di bare di essenze lignee facilmente infiammabili.
7. Nella autorizzazione al trasporto funebre per procedere a cremazione si indica il crematorio scelto dagli aventi titolo è opportuno indicare *"o qualunque altro crematorio disponibile"*.
8. L'uso per il trasporto massivo di feretri a crematori può essere svolto con camion chiuso, anche militare, da disinfettare adeguatamente dopo l'utilizzo, preferibilmente internamente rivestito di materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile.
9. Laddove sia necessario ampliare la ricettività dei locali per feretri in attesa di cremazione, si possono utilizzare:
 - i. le sale del commiato, dove collocare feretri chiusi e disinfettati, aventi le caratteristiche di cui all'Allegato 1;
 - ii. loculi vuoti, purché la cremazione sia eseguita entro al massimo 30 giorni dalla tumulazione temporanea e il feretro sia confezionato come previsto dall'Allegato 1, lettera B).

G. Cimiteri

1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
2. Le operazioni di inumazione, tumulazione di feretri, di sepolture comunque denominate di urne cinerarie e di cassette di ossa vanno eseguite in condizioni di sicurezza.
3. L'esecuzione di esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie non strettamente necessarie dovrebbero essere rinviate, per provvedere alla sepoltura in occasione di funerale o per rendere disponibili adeguate quantità di sepolture al cimitero; esumazioni ed estumulazioni devono comunque essere effettuate a cancelli cimiteriali chiusi.

4. In caso di necessità la camera mortuaria in cimitero, oltre che per le ordinarie funzioni, può essere adibita, su proposta della ASL territorialmente competente e con provvedimento del sindaco, al ricevimento e temporanea custodia temporanea di feretri provenienti da strutture sanitarie site nel Comune o nella provincia, che lamentino carenza di posti nel Servizio mortuario.
5. Andrebbe favorita la disponibilità di loculi vuoti e sepolture vuote necessari a garantire la sepoltura definitiva o temporanea in attesa di cremazione.
6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza.
7. Nel registro cimiteriale di cui all'art. 52 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ricorrendone le condizioni, viene obbligatoriamente indicato che il feretro è stato confezionato per la sepoltura di defunto con malattia infettiva diffusiva, apponendo il codice "Y" (ypsilon).
8. La estumulazione o la esumazione di feretri aventi la codifica "Y" di cui al comma precedente se eseguite prima di 24 mesi da quando si sia proceduto rispettivamente a tumulazione o a inumazione, sono da effettuarsi con procedure di salvaguardia del personale operante, dotato dei DPI adeguati, e in orario di chiusura al pubblico del cimitero.
9. Al termine della fase emergenziale le susseguenti estumulazioni temporanee vengono eseguite adottando le cautele del caso ed i loculi risultanti di nuovo liberi devono essere sanificati.

H. Rifiuti

1. I rifiuti sono trattati nel rispetto delle norme applicabili in base alla natura e, laddove se ne ravvisi la necessità, secondo quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Il Segretario generale
dott. Giuseppe Ruocco*

**"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"*

Dott. Pasqualino Rossi
Direttore Ufficio 4
DG Prevenzione sanitaria

Allegato 1 – Caratteristiche dei feretri e loro confezionamento

A) Inumazione, cremazione e tumulazione stagna duratura

È consentito l'uso di cofani aventi le caratteristiche stabilite, in base alla pratica funebre adottata e alla lunghezza del trasporto funebre, dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Sono altresì consentiti cofani conformi ad una delle norme UNI 11520:2014 o norma UNI 11519:2014 e successive modifiche od integrazioni, nonché confezionati come previsto dallo standard EN 15017:2019.

B) Tumulazione temporanea in attesa di cremazione, purché entro 30 giorni

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso con non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente).

C) Feretri non conservati in cella refrigerata o stanza refrigerata destinati a inumazione o cremazione

Si utilizza la cassa lignea di cui alla lettera A) che precede, in funzione della destinazione, sempre confezionata con sostitutivi dello zinco autorizzati in base all'art. 31 del D.P.R. 285/1990, purché il fondo del sostitutivo, prima della collocazione del cadavere, sia cosparso non meno di 250 gr. di materiale a base di SAP (polimero super assorbente). In caso di inumazione il materiale assorbente deve anche possedere caratteristiche biodegradanti.

La condizione di temporanea impermeabilità fino alla immissione nel forno è garantita dall'avvolgimento del feretro con materiale poliaccoppiato di polietilene, alluminio e poliestere, di spessore totale non inferiore a 90 micron, rispondente ad una o più delle norme MIL PRF131K classe 1 - NFH 00310 classe 4 - TL 8135-0003-1 – DIN55531-1.

D) Feretri destinati a tumulazione stagna

È consentito solo l'uso di cofano interno di zinco, dello spessore stabilito dalle norme richiamate alla lettera A).

È permesso utilizzare valvole e dispositivi autorizzati di cui all'art. del D.P.R. 285/1990, purché all'interno del feretro sia versato abbondante disinfettante a base di ipoclorito di sodio o altri prodotti solidi o liquidi con analoghe o migliori caratteristiche.

Laddove la pendenza del piano del loculo sia tale da non garantire l'uscita di percolato per eventuale cedimento del cofano di zinco, occorre che siano utilizzate soluzioni appropriate per il contenimento dei liquami.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

Ufficio 4

PROTEZIONE CIVILE
VIA ULPIANO 11 - 00193 ROMA
Coordinamento.emergenza@protezionecivile.it

UFFICIO DI GABINETTO
Sede

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE
Via XX Settembre, 97 - 00187 Roma

MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO
Via Molise 2 - 00187 Roma

MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI
Piazzale Porta Pia, 1 - 00198 Roma

MINISTERO DEL LAVORO E POLITICHE
SOCIALI
Via Vittorio Veneto, 56 - 00187 Roma

MINISTERO DEI BENI E DELLE
ATTIVITÀ CULTURALI E DL TURISMO
Via del Collegio Romano, 27 - 00186 Roma

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E
DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
ROMA

MINISTERO DELLA DIFESA
ISPettorato Generale della
SANITÀ MILITARE
ROMA

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
ROMA

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
ROMA

MINISTERO DELL'INTERNO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO

MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE

ASSESSORATI ALLA SANITÀ REGIONI
STATUTO ORDINARIO E SPECIALE
LORO SEDI

ASSESSORATI ALLA SANITÀ
PROVINCE
AUTONOME TRENTO E BOLZANO
LORO SEDI

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI
ITALIANI (ANCI)
ROMA

U.S.M.A.F. – S.A.S.N. UFFICI DI SANITÀ
MARITTIMA, AEREA E DI FRONTIERA
LORO SEDI

INAIL
P.le Pastore 6, 00144 Roma

UTILITALIA – SEFIT
Piazza Cola di Rienzo 80/A – 00192 Roma
utilitalia@pec.it

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINE DEI
MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

FNOPI FEDERAZIONE NAZIONALE
ORDINI PROFESSIONI
INFERMIERISTICHE

FNOPO FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE DI
OSTETRICA

FOFI FEDERAZIONE ORDINI
FARMACISTI ITALIANI
LORO SEDI

FEDERAZIONE NAZIONALE ORDINI DEI
TSRM E DELLE PROFESSIONI
SANITARIE TECNICHE, DELLA
RIABILITAZIONE E DELLA
PREVENZIONE
ROMA

AZIENDA OSPEDALIERA - POLO
UNIVERSITARIO OSPEDALE LUIGI
SACCO
MILANO

COMANDO CARABINIERI TUTELA
DELLA SALUTE – NAS
SEDE CENTRALE

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA’
ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LE
MALATTIE INFETTIVE – IRCCS
“LAZZARO SPALLANZANI”

CENTRO INTERNAZIONALE RADIO
MEDICO (CIRM) ROMA

ISTITUTO NAZIONALE PER LA
PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLE
POPOLAZIONI MIGRANTI E PER IL
CONTRASTO DELLE MALATTIE DELLA
POVERTA’ (INMP)
ROMA

CONFINDUSTRIA
confindustria@confindustria.it

CONFARTIGIANATO
presidenza@confartigianato.it

CONFCOMMERCIO
confcommercio@confcommercio.it

UNIMPRESA – Unione Nazionale di
Imprese
unimpresa@pec.unimpresa.it

REGIONE VENETO – ASSESSORATO
ALLA SANITÀ
DIREZIONE REGIONALE
PREVENZIONE
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
DELLA PREVENZIONE
francesca.russo@regione.veneto.it
coordinamentointerregionaleprevenzione@regione.veneto.it
ROMA

CONFAPI – Confederazione Italiana Piccola
e Media Industria Privata
presidenza@pec-confapi.org

Oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione – Aggiornamento alla luce della mutata situazione giuridica e epidemiologica.

Il presente aggiornamento si rende necessario alla luce della mutata situazione giuridica ed epidemiologica, dovendo tener conto del DL n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 e si limita a riportare le modifiche alla circolare prot. n. 15280 del 2 maggio 2020.

| Circolare 15280/20 | Aggiornamento |
|--|--|
| B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dal DPCM 26 aprile 2020 e richiamati al successivo punto G1. | B.7 Le cerimonie funebri sono consentite purché svolte nei termini previsti dalla normativa vigente e richiamati al successivo punto G1. |
| C.1 Per l'intero periodo della fase emergenziale non si dovrebbe procedere all'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio. | C.1 L'esecuzione di autopsie o riscontri diagnostici nei casi conclamati di COVID-19, sia se deceduti in corso di ricovero presso un reparto ospedaliero sia se deceduti presso il proprio domicilio è svolta, anche in questa seconda fase emergenziale, con l'applicazione rigorosa dei protocolli di sicurezza di cui ai successivi punti della presente lettera. |
| C.2 L'Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l'accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l'autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l'esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento. | Eliminato |
| C.10 Per maggiori dettagli, riferirsi alla lettera E. | Eliminato (refuso) |
| G.1. Nei cimiteri sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti del defunto e, comunque, fino a un massimo di quindici persone indicate dagli aventi titolo, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro | G.1. Nei cimiteri è consentito l'accesso del pubblico e sono permesse le cerimonie funebri, evitando assembramenti, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il Sindaco può chiudere il cimitero o parti di esso, in caso di impossibilità del rispetto delle misure di contrasto al contagio sopra richiamate. |
| G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita in relazione al calendario di ripresa delle singole attività, connesso al codice ATECO corrispondente, con la gradualità definita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Viene data priorità di accesso alle ditte che provvedono a garantire la corretta identificazione delle sepolture e alla posa di lapidi e arredi tombali. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture di emergenza. | G.6. L'attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata nei cimiteri, come manutenzione, ristrutturazione di tombe, posa di lapidi, costruzioni ex novo di tombe, viene consentita con ordinanza del sindaco e con modalità che evitino l'assembramento di persone, se necessario stabilendo che detti lavori siano effettuati in orari di chiusura del cimitero. Restano sempre consentiti i lavori e le operazioni necessari alla sepoltura dei defunti da parte dei gestori cimiteriali e quelli di realizzazione di ristrutturazione o costruzione ex novo di sepolture. |

Il Direttore generale
*f.to Prof. Giovanni Rezza

Ref. P. Rossi Direttore Ufficio 4
p.rossi@sanita.it

*"firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del d. Lgs. N. 39/1993"

Requisiti formativi per direttore tecnico e operatori funebri

(art. 32, comma 6 regolamento regionale n. 6/04)

Modulo 1.

1. Elementi normativi di base [2 ore] ore
2. Nozioni igienico-sanitarie nell'ambito dell'attività funebre [4] ore
3. Caratteristiche delle casse e modalità di confezionamento [4] ore
4. Rapporti con i dolenti e con il pubblico [2] ore

Modulo 2.

1. Elementi di legislazione in materia funeraria [4] ore
2. Trasporto funebre e verifiche dell'incaricato del trasporto [4] ore
3. Rapporti con ATS e Comuni [4] ore

Modulo 3.

1. Elementi di legislazione in materia funeraria-specialistica [4] ore
2. I contratti di lavoro e le varie forme di collaborazione [4] ore
3. Elementi di gestione amministrativa [8] ore
4. Rapporti con i dolenti e con il pubblico in relazione alla trattazione degli affari e deontologia professionale [4] ore

Modulo pratico 1.

La formazione pratica deve avere una durata minima di [12] ore, concernenti la vestizione di una salma, il suo incassamento, la chiusura del feretro sia di legno che di zinco, la conduzione di un'autofunebre, le tecniche e le modalità per la pulizia e l'eventuale disinfezione dell'autofunebre, della rimessa.

Modulo pratico 2.

La formazione pratica deve avere una durata minima di 16 ore, concernenti la simulazione di una trattativa per acquisizione di funerale, l'espletamento delle pratiche amministrative con il Comune e l'ATS, la esposizione del listino prezzi, la registrazione dei dati dell'interessato, le verifiche preliminari al trasporto, la creazione di semplici frasi di necrologio, la programmazione dei servizi, la conoscenza delle principali modalità di espletamento delle diverse forme di esequie .

| QUALIFICA | MODULO 1 | MODULO 2 | MODULO 3 | MODULO PRATICO 1 | MODULO PRATICO 2 | TOTALE ORE TEORIA | TOTALE ORE PRATICA |
|--|-------------|-------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| DIRETTORE TECNICO/ADETTO TRATTAZIONE AFFARI | XXX X4416 | | | | | | |
| ADETTO AL TRASPORTO | XX X 2412 | | | | | | |
| OPERATORE FUNEBRE | X X 1212 | | | | | | |

Esami

I soggetti accreditati alla formazione svolgono esami per accertare la preparazione dei candidati, rilasciando attestato dell'avvenuto superamento delle prove previste.

Modulo per trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)
(art. 4 comma 4 l.r. 22/2003) (art. 39 comma 1 del regolamento regionale 6/04)

All'Ufficiale di Stato Civile del Comune

di _____

e di _____

All'ATS

di _____

e di _____

Il sottoscritto, medico chirurgo, Dr./Dr.ssa _____

Dipendente/Convenzionato con l'ATS/AO di _____

dichiara che il/la

Sig./ra _____

Nato/a a _____ il _____ cittadino _____

residente a _____ in via _____ n° _____ stato civile _____

coniugato/a con _____,

è deceduto/a il giorno _____ alle ore _____ presso _____

e che la salma può essere trasportata, senza pregiudizio per la salute pubblica, per la prosecuzione del periodo di osservazione, presso :

Deposito di osservazione comunale sito in via _____ a _____

Sala del commiato, sita in via _____ a _____

Struttura Sanitaria denominata _____ a _____

Abitazione sita in via _____ a _____

_____ li _____ Il Medico _____

(timbro e firma)

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di titolare / direttore tecnico

dell' Impresa Funebre _____ con sede a _____

in via _____ n° _____ autorizzazione n° _____ del _____

rilasciata dal comune di _____

VISTA la richiesta effettuata in qualità di avente titolo, dal Sig. _____

di trasferimento della salma sopra generalizzata

DICHIARA

che il trasporto avverrà in data _____ alle ore _____ a mezzo di autofunebre targata

_____ condotta da _____

che il trasporto del cadavere del/la defunto/a suddetto/a è effettuato conformemente alle prescrizioni previste dall'art. 4 c. 4 della Legge Regionale n. 22/03 con il cadavere riposto in contenitore non sigillato;

che durante il periodo di osservazione il cadavere sarà posto in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita come stabilito all'art 4 c. 2 della Legge Regionale n. 22/03;

_____ li, _____

Il dichiarante

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di responsabile della

struttura _____ sita in _____

Dichiara di ricevere la salma sopra indicata il giorno _____ alle ore _____

L'addetto al trasporto**Il dichiarante**

Note per compilazione

1. Il modulo va inviato all'Ufficiale dello Stato Civile ed all'ATS ove è avvenuto il decesso e ove è destinata la salma preventivamente alla partenza. Il modulo in originale con le firme segue la salma e va inoltrato successivamente al Comune di decesso. In alternativa alla trasmissione del modulo sottoscritto dal medico, prima della partenza della salma, è possibile inoltrare anche i soli dati in esso contenuti per fax o altro sistema telematico ai soggetti titolati ai compiti di vigilanza.
2. I dati identificativi della salma vanno riportati in quanto il presente modulo ha validità anche come dichiarazione o avviso di morte, salvo che la stessa sia già stata effettuata.
3. I dati del coniuge vanno comunque indicati anche se trattasi di vedovo/a
4. Il responsabile della struttura ricevente deve dare notizia della ricezione della salma agli stessi soggetti in indirizzo (art. 39 c. 4 del Reg. Regionale n. 6/04)

Modulo per ACCERTAMENTO DI MORTE
(Art. 40, comma 6 del regolamento regionale n. 6/04)

Il sottoscritto _____
Nato il _____ a _____ residente a _____
in via _____ n° _____ recapito telefonico _____, in qualità di :

Direttore Sanitario o delegato della struttura sanitaria di ricovero _____

Direttore Sanitario o delegato della struttura socio-sanitaria _____

Medico incaricato delle funzioni di necroscopo dall'ATS _____

con _____ n° _____ del _____

(indicare il tipo di provvedimento)

CERTIFICA

di aver accertato la morte del Sig./Sig.ra _____
nat_ il _____ a _____
residente a _____ in via _____ n° _____

che il cadavere è portatore di pace-maker

E DISPONE

L'ADOZIONE DELLE SEGUENTI MISURE PRECAUZIONALI IGIENICO-SANITARIE:

LA RIDUZIONE DEL PERIODO DI OSSERVAZIONE PER:

_____ li _____

Il Medico

CERTIFICA ALTRESÌ

che non ha sospetto che la morte sia dovuta a reato

_____ li _____

Il Medico

Note per la compilazione

1. Le precauzioni igienico sanitarie riguardano sia eventuali malattie infettive che eventuali contaminazioni ambientali e contaminazioni da materiale radioattivo.
2. Indicare se l'eventuale riduzione del periodo di osservazione viene disposta per decapitazione, maciullamento, avanzato stato di decomposizione o putrefazione o altre motivazioni specifiche ovvero se sia stata effettuata rilevazione elettrocardiografica per 20 minuti.

Modello di VERBALE DI CHIUSURA FERETRO PER TRASPORTO CADAVERE
(esclusi i trasferimenti all'estero)(art. 36, comma 1 del regolamento regionale n. 6/04)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
a _____ residente a _____ in via _____ n° _____
in qualità di addetto al trasporto , chiamato ad eseguire il trasporto del cadavere di _____
nato/a _____ il _____ residente a _____
in via _____ Cod.Fiscale _____
dal Comune di _____ al Cimitero di _____
previa sosta presso _____ per la celebrazione delle esequie,
nella sua veste di incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C. P. e successive modificazioni, consapevole
della responsabilità penale nella quale posso incorrere in caso di dichiarazione mendace,

DICHIARA CHE:

Il cadavere sopra generalizzato, trascorso il periodo di osservazione, è stato riposto in idonea cassa conformemente alle prescrizioni previste dalla vigente normativa, in relazione alla destinazione e distanza da percorrere, e in particolare (barrare il caso corrispondente):

- il cadavere è stata racchiuso in DUPLICE cassa, una di legno e una di metallo (zinco), ermeticamente chiusa mediante saldatura a fuoco o a freddo;
- il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno foderato internamente con contenitore biodegradabile autorizzato dal Ministero della Sanità e idoneo al trasporto, fuori regione, anche per distanze superiori a 100 chilometri;
- il cadavere è stato racchiuso nella sola cassa di legno;

Sono state adottate particolari precauzioni igienico-sanitarie e nella fattispecie _____;

Esternamente al feretro è stata applicata una targhetta metallica riportante cognome, nome, data di nascita e di morte del/la defunto/a;

Il trasporto ha avuto inizio in data odierna alle ore _____ come da autorizzazione del Comune di _____ in data _____ autor. n. _____

La movimentazione del feretro e il trasporto dal luogo di partenza a quello di destinazione viene effettuato avvalendosi di idoneo personale e di carro funebre il cui impiego è conforme alle norme vigenti;

Alla presenza dei familiari del defunto/a ha personalmente provveduto all'identificazione del cadavere mediante:


Tipo di documento _____ n° _____ rilasciato da _____ il _____

Nella seguente forma _____

A garanzia dell'integrità del feretro e del suo contenuto ha apposto, su una delle viti di chiusura del coperchio, un sigillo dell'impresa che effettua il trasporto (sul quale è impresso il nominativo dell'impresa stessa, il numero di autorizzazione e il Comune che l'ha rilasciata), riprodotto anche in calce al presente documento.

La presente dichiarazione di eseguite prescrizioni viene allegata in originale alla documentazione che accompagna il feretro fino al cimitero/crematorio di destinazione. Copia viene conservata agli atti dell'impresa funebre che ha eseguito il trasporto. Copia è inviata anche a mezzo telefax o altro sistema telematico al comune di partenza, a quello di arrivo e alle ATS dei relativi territori

_____ li, _____



L'addetto al trasporto _____

=====
Il sottoscritto _____ addetto alla struttura ricevente, denominata _____
sita in _____ riceve il feretro sopra indicato, il giorno _____ alle ore _____
_____ li, _____ Il dichiarante _____

Note per la compilazione

1. L'identificazione del cadavere può avvenire per conoscenza diretta o per identificazione da parte di testimoni o per presa visione di documento di identità.
2. Il sigillo può essere anche di tipo adesivo ma con garanzia di traccia in caso di asporto.
3. Il modello è da compilare e sottoscrivere dall'addetto al trasporto funebre, quando quest'ultimo è eseguito all'interno del territorio comunale o in partenza da esso. In caso di trasporto internazionale provvede l'ATS competente per territorio.

Modulo per la DISPERSIONE DELLE CENERI

(Art.8 della Legge Regionale 22/03 e art. 13, comma 2 regolamento regionale n. 6/04)

Il/la sottoscritto/a Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

residente a: _____ Via _____ n. _____

in qualità di (1) _____

Consapevole di quanto specificato agli articoli 2 e 3 della legge 30 marzo 2001, n. 130 e ai relativi provvedimenti di esecuzione, in ordine ai luoghi e alle modalità di possibile dispersione, nonché del contenuto dell'articolo 411 del codice penale

DICHIARA CHE, SECONDO L'ESPRESSA VOLONTA' DEL DEFUNTO, EFFETTUERÀ LA DISPERSIONE DELLE CENERI DI

Cognome/Nome: _____

data di nascita: __/__/____ luogo di nascita _____

decesso avvenuto nel comune di _____ il __/__/____

in vita residente a _____ Via _____ n° _____

Codice fiscale _____

a) nel cimitero di _____ nel: Giardino delle rimembranze Cinerario comune

b) in area privata fuori dei centri abitati sita in _____

c) in natura e specificatamente: mare lago fiume aria

Dichiara altresì che provvederà ad effettuare la dispersione entro 30 giorni dal ritiro dell'urna.

La manifestazione della volontà del defunto che le sue ceneri siano disperse risulta da:

- a) disposizione testamentaria del defunto;
- b) volontà espressa del defunto, iscritto ad associazione avente tra i propri fini quello della cremazione, che le proprie ceneri vengano disperse.

Dichiara altresì di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto.

Firma _____

===== (da compilarsi a cura del Comune ove è avvenuto il decesso) =====

La dispersione delle ceneri del defunto _____,

nato il _____ a _____

e deceduto il _____ a _____

è stata autorizzata con atto n. _____, rilasciato il _____

(timbro e firma)

Note per la compilazione

1. L'incaricato della dispersione può essere desumibile dall'espressa volontà del defunto o, in carenza, la dispersione è eseguita dal coniuge, altro familiare, esecutore testamentario, rappresentante legale dell'associazione cui risultava iscritto il defunto o da personale autorizzato dall'avente diritto.
2. Il luogo della dispersione, ove non stabilito dal defunto, è scelto dall'avente diritto.
3. La documentazione da cui si evince la volontà del defunto alla dispersione deve essere allegata in originale o copia conforme

MODULO PER L’AFFIDAMENTO DELLE CENERI (1)

(Art.8 della Legge Regionale 22/03 e Art. 14 comma 6 regolamento regionale n. 6/04)

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a il _____
 a _____ e residente a _____
 in via _____ n° _____

In qualità di _____
(indicare il grado di parentela o la condizione di familiare)

DICHIARA CHE CONSERVERÀ LE CENERI

del defunto _____, nato il _____
 a _____ deceduto il _____
 a _____ codice fiscale _____

presso la propria abitazione, luogo di residenza legale, sita in _____ in
 via/piazza _____ n. _____ sotto la propria diligente custodia, garantendone la
 non profanazione.

Dichiara altresì:

- di essere consapevole che costituisce reato la dispersione delle ceneri non autorizzata dall’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove è avvenuto il decesso o effettuata con modalità diverse rispetto a quanto indicato dal defunto nonché l’abbandono dell’urna;
- di conservare l’urna in luogo confinato e stabile, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali.
- di essere stato informato che, nel caso intenda recedere dall’affidamento delle ceneri, è tenuto a conferirle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in cimitero.

_____ li _____ Firma _____ (2)

==== da compilarsi preventivamente alla consegna a cura del Comune ove è avvenuto il decesso ===

L’urna contenente le ceneri del defunto sopra indicato proviene da:

cremazione eseguita nel crematorio di _____ in data: _____
 dal Cimitero _____ in _____
 da luogo precedentemente autorizzato
 dall’estero

Per l’affidamento dell’urna a familiare è stata verificata la presenza di espressa volontà del defunto o del coniuge o, in difetto di questi, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, dalla maggioranza di essi, secondo documentazione, in originale o copia autenticata, allegata. Conseguentemente si autorizza il trasporto nel luogo sopra individuato.

 (timbro e firma)

Il/La sottoscritto/a _____

dichiara di aver ricevuto l'urna funeraria suddetta oggi _____ dalle mani di:

responsabile /incaricato del forno crematorio

responsabile/incaricato del cimitero di _____ in _____

per:

conservarla presso la propria abitazione

consegnarla al Sig./a _____, conformemente alla volontà del defunto/a,

perché la conservi presso la propria abitazione sita in _____

via _____ n° ____ (3)

Il ricevente

L'incaricato alla consegna

Note per la compilazione

1. Il documento deve essere presentato in triplice copia: una è conservata dal Comune ove è avvenuto il decesso, una è conservata dal responsabile del crematorio o del cimitero (per le urne precedentemente tumulate), una da chi prende in consegna l'urna.
2. Allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art. 38, c. 3 del DPR 445/2000.
3. Nel caso l'affidatario sia impedito al ritiro ed abbia delegato altra persona.

Modello di LIBRETTO DI IDONEITÀ DELL'AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO FUNEBRE

(Art. 37 comma 3 del regolamento regionale n. 6/04)

Autoveicolo

Marca _____ Tipo _____

Targa _____ Data della prima immatricolazione _____

di proprietà di _____ in Via _____ n° _____

a _____ C.F. / part. IVA _____

in uso a _____ in Via _____ n° _____

a _____ C.F. / part. IVA _____

titolo di possesso [Indicare di proprietà, leasing, in comodato d'uso, altro (specificare)]

Autorimessa di abituale deposito

Comune _____ Via _____ n° _____

SI DICHIARA CHE

**l'automezzo sopra individuato è idoneo sotto il profilo igienico-sanitario
all'effettuazione di trasporto funebre.**

_____ li _____

_____ (Nome Cognome in stampatello funzionario ATS)

ATS _____

_____ (Firma e timbro funzionario ATS)

Note per la compilazione

1. Il presente libretto viene rilasciato in triplice copia conservate:
 - nell'autofunebre, per essere esibito ad ogni richiesta degli organi di vigilanza;
 - dal competente servizio comunale;
 - dal competente servizio ATS.
2. Le autocertificazioni annuali attestanti la continuità del rispetto e mantenimento dei requisiti, sulle operazioni di disinfezione straordinaria condotte e sul permanere del luogo di abituale rimesaggio vanno inviate dal proprietario all'ATS ed allegate in copia al presente libretto (art. 37, comma 4 del regolamento regionale n. 6/04).

Modulo di AUTORIZZAZIONE AL TRASPORTO E SEPPELLIMENTO DI ANIMALI D'AFFEZIONE
(Art. 30 comma 1 del regolamento regionale n. 6/04)

Il/La Sig./Sig.ra _____ (1)
residente a _____ (2) in via _____ (3)
codice fiscale _____ in qualità di possessore delle spoglie
dell'animale _____ (4) identificato con n° _____ (5)
di taglia _____ (6) avendo peso di circa _____ Kg, dichiara che l'animale
destinato alla sepoltura presso _____ (7) sito nel Comune
di _____ :

non ha morsicato persone o altri animali nei dieci giorni precedenti la morte (8) e
non è stato morsicato da animali sconosciuti negli ultimi sei mesi (8)

li _____ / _____ / _____ Firma del proprietario _____
identificato con documento _____ (9)

=====
Il sottoscritto medico veterinario _____
iscritto all'Ordine della Provincia di _____ n. iscrizione _____,

esclusa la presenza di rischi per la salute pubblica,

AUTORIZZA

il trasporto da _____ a _____ per la sepoltura
delle spoglie dell'animale sopra specificato.

li _____ / _____ / _____ Firma e Timbro del Veterinario _____

- (1) Cognome e Nome
- (2) Località, Provincia o Stato, se diverso dell'Italia
- (3) Via, Piazza, ecc.
- (4) Indicare la specie animale (es. cane, gatto, ecc.)
- (5) n° di identificazione (tatuaggio, microchip), se presente
- (6) Indicare se piccola, media, grossa
- (7) Indicare la denominazione dell'area di sepoltura
- (8) solo in caso di mammifero
- (9) Carta di identità N° ... rilasciata da ... ; Passaporto N° rilasciato da ...

===== **Spazio riservato al gestore dell'area di sepoltura**=====

La spoglia dell'animale in questione è stata accolta il _____ nell'area per sepoltura di animali di

IL GESTORE
(Firma e timbro)

Precauzioni igienico-sanitarie per il controllo della diffusione delle malattie infettive e in caso di rischio di contaminazione ambientale e da sostanze radioattive

A) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE DA ADOTTARSI SEMPRE

1. Durante la vestizione e deposizione o qualsiasi altro trattamento del cadavere :
 - devono comunque essere utilizzati guanti monouso da parte degli operatori professionali;
 - in presenza di ferite aperte o lesioni della cute del cadavere, si deve provvedere a una copertura con materiale tale da impedire la fuoriuscita di liquidi biologici;
 - in caso di perdita di liquidi biologici dal cadavere, si deve provvedere alla sua immediata deposizione nel cofano ed a pulizia e disinfezione delle superfici eventualmente imbrattate; nel caso in cui i predetti liquidi derivanti dal cadavere contaminino indumenti od oggetti, questi ultimi devono essere sottoposti rapidamente a trattamento di disinfezione;
 - i rifiuti derivanti dal trattamento del cadavere, debbono essere rapidamente smaltiti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254.
2. Durante il periodo di osservazione, nell'ambiente che ospita il cadavere :
 - deve esservi un adeguato ricambio d'aria, garantito da aerazione naturale o artificiale;
 - debbono essere evitati i contatti diretti con le mucose del cadavere.
3. Dopo la chiusura e la partenza del feretro, l'ambiente ove il cadavere è stato ospitato deve essere sottoposto a pulizia e sanificazione.

B) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI IMMEDIATO PERICOLO INFETTIVO

1. Ove il defunto, prima del decesso, abbia manifestato segni o sintomi di :
 - febbri emorragiche virali (Ebola, Lassa, Marburg, ecc..)
 - vaiolo
 - colera, peste, difterite, lebbra, tubercolosi in fase contagiosa, tularemia

si procederà in tal modo :

- il cadavere dovrà essere manipolato solo da personale qualificato, dotato di tutti gli strumenti di barriera utilizzati per l'isolamento protettivo in ambito ospedaliero, ai fini della prevenzione del rischio biologico e secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - l'accertamento della morte sarà preferenzialmente strumentale ai sensi della Legge 578/93 e Decreto ministeriale 592/84. L'eventuale periodo di osservazione, dovrà svolgersi presso l'obitorio o il servizio mortuario di struttura sanitaria;
 - il periodo di osservazione potrà essere ridotto a giudizio del competente servizio dell'A.U.S.L.;
 - non potranno essere effettuati trattamenti di imbalsamazione, tanatoprassi o altri quali lavaggio, taglio di unghie, capelli, barba;
 - il feretro dovrà avere le caratteristiche ordinariamente stabilite per la inumazione o la cremazione qualora fossero scelte queste pratiche funebri. In caso di tumulazione è consentita solo quella in loculo stagno;
 - tutti gli effetti venuti a contatto con la salma o contaminati da liquidi da essa derivanti, devono essere rapidamente smaltiti nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sui rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo di cui al DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 luglio 2003, n. 254.
2. Le precauzioni di cui al punto 1 si applicano altresì nel caso di cadavere portatore di xenotrapianti, anche ottenuti da animali geneticamente modificati pur in assenza di qualsivoglia sintomatologia.

C) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE AMBIENTALE

1. Ove il deceduto sia stato affetto da carbonchio :
 - la manipolazione del cadavere antecedente la chiusura nel feretro dovrà avvenire adottando tutte le misure di sicurezza atte ad evitare l'inalazione, l'ingestione, la penetrazione per contatto diretto di eventuali spore. Il personale adibito alla manipolazione del cadavere adotterà dispositivi di sicurezza individuale secondo le indicazioni formulate da parte dei competenti servizi di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché dal medico competente di cui al decreto legislativo 626 del 19.9.1994 e successive modifiche e integrazioni;
 - è d'obbligo la cremazione.

D) PRECAUZIONI IGIENICO-SANITARIE IN CASO DI RISCHIO DI CONTAMINAZIONE DA SOSTANZE RADIOATTIVE

1. Ove il deceduto sia portatore di radioattività a seguito di trattamenti sanitari dovrà essere fornita, dalla struttura sanitaria nella quale le sostanze radioattive sono state somministrate, idonea documentazione contenente le seguenti informazioni:
 - tipologia, quantità e stato fisico delle sostanze radioattive somministrate;
 - valutazione della dose al gruppo critico della popolazione ed ai lavoratori addetti ai servizi cimiteriali attestante il rispetto dei pertinenti limiti di dose ai sensi del D. Lgs. 230/95 e s.m.i..
2. Nel caso non fosse possibile acquisire la suddetta documentazione, si farà ricorso all'intervento dell'ARPA, come previsto dall'art. 11, comma 3, del regolamento.